

# “Tobin tax” all’italiana: inquadramento sistematico, analisi dei presupposti ed effetti applicativi sugli intermediari non residenti



**Daniele Russetti**  
Ph.D, avvocato presso  
lo Studio Legale Tributario  
Marino e Associati in Milano



**Luigi Vele**  
Avvocato presso  
lo Studio Legale Tributario  
Marino e Associati in Milano

## Le peculiarità dell’imposta sulle transazioni finanziarie introdotta in Italia ed i principali profili operativi (ed i correlati “costi”) che si riverberano sugli operatori ticinesi

### 1. Premessa

La cosiddetta “*Tobin tax*” è stata introdotta nell’ordinamento tributario italiano dall’articolo 1, commi 491-500, della Legge (di seguito L.) del 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito Legge di stabilità 2013)[1]. L’iniziativa assunta dal Parlamento italiano, al fine di configurare una nuova forma di prelievo nel novero delle già numerose imposte che compongono il complesso quadro fiscale del bel Paese, si innesta, per vero, nell’ambito di un più ampio progetto comunitario intrapreso dalla Commissione europea nel settembre 2011 ed attualmente implementato con la proposta di direttiva avanzata dal Consiglio dell’Unione europea (di seguito UE) (i.e. Proposta di direttiva COM 2013 71 del 14 febbraio 2013), dopo il via libera dato dal Parlamento europeo alla procedura di cooperazione rafforzata cui hanno aderito undici Stati membri, compresa l’Italia (gli altri Stati sono: Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Austria, Francia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia)[2].

Nelle mire del legislatore sovranazionale, l’introduzione di una misura fiscale, cosiddetta “*Financial Transaction Tax*” (di seguito FTT), applicabile ad ogni transazione finanziaria realizzata nell’UE, ha l’obiettivo di arginare la perdurante crisi che sta attanagliando sia gli Stati membri dell’UE che le realtà nazionali *extra*-UE.

Invero, tale imposta contribuirebbe a rinsaldare la stabilità dei mercati finanziari, ossia a ridurre la volatilità e gli effetti nocivi relativi all’assunzione di eccessivi rischi. Inoltre, l’imposizione di uno specifico prelievo per il settore finanziario sarebbe giustificato dalla necessità di assicurare le giuste condizioni per una crescita sostenibile, giacché il gettito ottenuto garantirebbe un parziale risanamento dei conti pubblici, la creazione di risorse ausiliarie e, non ultima, una maggiore efficienza economica del sistema Europa[3].

Tuttavia, nonostante l’ecumenismo delle ragioni “*giustificatrici*” che accompagnano generalmente le proposte legislative a

livello comunitario, sono diversi gli Stati membri – tra i quali, *in primis*, il Regno Unito – che hanno manifestato il proprio dissenso rispetto a tale iniziativa[4].

Ragion per cui, alcuni Governi, in specie Francia e Italia, da un lato, hanno deciso di partecipare alle discussioni intraprese in sede europea per adottare una disciplina armonizzata che contemplasse un’imposta applicabile alle transazioni finanziarie, e dall’altro, ne hanno anticipata l’introduzione nel proprio ordinamento tributario mediante la previsione di una specifica forma di prelievo, nonostante la nuova proposta di direttiva avesse come finalità quella di ovviare alla frammentazione del trattamento fiscale nel mercato interno europeo dei servizi finanziari[5].

### 2. La *Tobin tax* all’“italiana”

La *Tobin tax* istituita in Italia, pur presentandosi come una misura impositiva formalmente unitaria, almeno con riguardo al *nomen iuris* prescelto, introduce tante nuove imposte indirette sulle transazioni finanziarie quanti sono i presupposti impositivi tipizzati, posto che la nuova misura fiscale colpisce rispettivamente:

- a) i trasferimenti di proprietà delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui all’articolo 2346, comma 6, del Codice civile, emessi da società aventi la sede legale nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente e dal luogo di conclusione del contratto (articolo 1, comma 491 Legge di stabilità 2013);
- b) le operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari aventi come sottostante i menzionati titoli (articolo 1, comma 492 Legge di stabilità 2013);
- c) le negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e altri strumenti partecipativi, nonché derivati su azioni (articolo 1, comma 495 Legge di stabilità 2013).

#### 2.1. La *Tobin tax* italiana: a) i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi

Il comma 491 della Legge di stabilità 2013 ha previsto, a decorrere dal 1. marzo 2013, l’assoggettamento all’imposta sulle transazioni finanziarie – con aliquota dello 0.2% (0.22% per

il 2013) sul valore della transazione – del trasferimento della proprietà di: i) azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti emessi da società aventi la sede legale nel territorio dello Stato[6]; nonché, ii) titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente e dal luogo di conclusione del contratto, ivi compresi gli "American Depositary Receipts" ed i "Global Depositary Receipts".

L'aliquota è ridotta alla metà (0.10%; 0.12% per il 2013): i) per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione; ii) nel caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi tramite l'intervento di un intermediario finanziario che si interponga tra le parti della transazione acquistando i predetti strumenti su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, sempre che tra le transazioni di acquisto e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantità e data di regolamento in forza di un contratto predefinito.

Le aliquote di cui sopra sono applicate sul valore della transazione determinato sulla base del saldo netto delle transazioni giornaliera, calcolato per ciascun soggetto passivo con riferimento al numero di titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata e relative allo stesso strumento finanziario, ovvero sul corrispettivo versato[7].

Il trasferimento della proprietà per le operazioni relative ad azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi ammessi alla gestione accentrata si considera avvenuto alla data di regolamento (in alternativa, di comune accordo col contribuente, è possibile adottare la data di liquidazione). Per le altre operazioni, il trasferimento della proprietà coincide con il momento in cui si verifica l'effetto traslativo[8].

La norma precisa che è soggetto ad imposta anche il trasferimento di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni (ad eccezione delle operazioni di conversione di azioni di nuova emissione) ed il trasferimento della nuda proprietà, viceversa, la stessa non si applica se il trasferimento avviene a seguito di successione o donazione oppure riguardi obbligazioni e titoli di debito. Resta altresì escluso dal campo di applicazione dell'imposta in disamina il trasferimento della proprietà di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (di seguito OICR), ivi incluse le azioni di società di investimento a capitale variabile[9]. L'imposta non si applica, inoltre, ai trasferimenti di azioni quando emesse da società aventi sede legale in Italia la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro[10].

Sono invece esenti dall'imposta in commento le operazioni che hanno come controparte: l'UE, la Banca centrale europea (BCE), le banche centrali degli Stati membri dell'UE, le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia[11].

Il legislatore individua nell'acquirente delle azioni o degli stru-

menti partecipativi il soggetto passivo dell'imposta, ma dispone che il versamento sia operato, in linea di principio, dagli intermediari (banche, società fiduciarie, imprese di investimento, eccetera). Infatti, a norma dell'articolo 1, comma 494 Legge di stabilità 2013, l'imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà (ovvero dall'acquirente) e non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni.

Nel caso di trasferimenti della proprietà di azioni e strumenti finanziari, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie[12] e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni (ad esempio i notai), ivi compresi gli intermediari non residenti[13]. Qualora nell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati sopra, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione[14].

Negli altri casi (ovvero nei casi in cui l'operazione si realizzi senza il coinvolgimento di terzi), l'imposta è versata direttamente dal contribuente.

I responsabili del versamento devono versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione rilevante[15], presentare la dichiarazione relativa all'anno precedente all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno esclusivamente in via telematica, nonché adempiere agli obblighi strumentali[16].

Da ultimo, si rileva che in relazione all'accertamento, alle sanzioni, alla riscossione ed al contenzioso, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (di seguito IVA)[17].



## 2.2.

**La Tobin tax italiana: b) le operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari aventi come sottostante i menzionati titoli**

La nuova imposta sulle transazioni finanziarie trova applicazione, a decorrere dal 1. settembre 2013, anche in relazione alle operazioni su strumenti finanziari derivati, mediante l'ap-

plicazione di un'imposta fissa, determinata sulla base del tipo di contratto/operazione e secondo scaglioni definiti in base al valore nozionale del contratto[18]. In particolare, a norma del comma 492 dell'articolo 1 Legge di stabilità 2013, sono soggette ad imposta in misura fissa, così come determinata sulla base delle tabelle allegate alla medesima legge, le operazioni su: i) strumenti finanziari derivati indicati all'articolo 1, comma 3 TUF, sia se negoziati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, sia se sottoscritti o negoziati al di fuori di tali mercati, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più di tali strumenti finanziari; ii) valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d) TUF che permettono di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente ad uno o più titoli di cui al comma 491[19].

Tali strumenti finanziari e valori mobiliari sono soggetti ad imposta a condizione che il sottostante o il valore di riferimento sia composto per più del 50% dal valore di mercato degli strumenti di cui al comma 491 rilevato alla data di emissione per gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente che sono negoziati su mercati regolamentati ed alla data di conclusione dell'operazione su tali strumenti negli altri casi. Qualora il sottostante o il valore di riferimento siano rappresentati da misure su azioni o su indici, la verifica deve essere effettuata sulle azioni o sugli indici cui si riferiscono le misure. Non rileva, ai fini di tale calcolo, la componente del sottostante o del valore di riferimento rappresentata da titoli diversi da azioni di società ed altri titoli equivalenti ad azioni di società, di *partnership* o di altri soggetti e certificati di deposito azionario[20].

Le operazioni su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari sono soggette ad imposta al momento della conclusione, da intendersi, rispettivamente, come momento di sottoscrizione, negoziazione o modifica del contratto e come momento di trasferimento della titolarità dei valori mobiliari (derivati cartolarizzati).

Per modifica del contratto si intende una variazione del valore del nozionale, delle parti o della scadenza. In caso di modifica di una delle due parti, l'imposta è dovuta dalla parte che subentra nel contratto, nonché dalla relativa controparte (e non dalla parte sostituita).

L'imposta si applica anche agli strumenti già sottoscritti e ai valori mobiliari già emessi alla data del 1. settembre 2013, sulle negoziazioni o modifiche che avvengono successivamente a tale data[21].

L'imposta è dovuta in misura fissa, è determinata con riferimento alla tipologia di strumento ed al valore nozionale del contratto[22] e varia da un minimo di 0.01875 euro ad un massimo di 200 euro. Viceversa, per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa è ridotta ad un quinto[23]. L'imposta è dovuta da ciascuna delle controparti delle operazioni sugli strumenti finanziari ed i valori mobiliari suddetti, indipendentemente dalla residenza delle stesse e dal luogo

di conclusione delle operazioni. Per quanto riguarda le altre disposizioni relative all'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta, alle modalità di versamento, alle esenzioni, all'accertamento, alle sanzioni ed alla riscossione dell'imposta, si rimanda a quanto già rappresentato nel precedente paragrafo con riguardo all'imposta di cui al comma 491 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2013.



### 2.3.

#### La Tobin tax italiana: c) le negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e altri strumenti partecipativi, nonché derivati su azioni

Il comma 495 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2013 prevede l'assoggettamento delle operazioni effettuate sul mercato finanziario ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza aventi ad oggetto azioni, strumenti partecipativi, nonché derivati[24].

La *ratio* della norma è evidentemente antispeculativa e mira a contrastare il ricorso a sistemi di *trading* automatico "ad alta frequenza" che, mediante appositi *software*, consentono l'esecuzione automatica di ordini di compravendita contemporanea di strumenti finanziari anche su mercati diversi.

La norma identifica come attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo non superiore al mezzo secondo[25].

La nuova imposta sulle operazioni ad alta frequenza si applica alle transazioni concluse a decorrere: dal 1. marzo 2013, per le operazioni ad alta frequenza relative a trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 1, comma 491 Legge di stabilità 2013; dal 1. settembre 2013 per le operazioni ad alta frequenza relative a operazioni su strumenti finanziari derivati.

L'imposta, calcolata giornalmente, si applica qualora il rapporto, nella singola giornata di negoziazione, tra: i) la somma degli ordini cancellati e degli ordini modificati, e ii) la somma degli ordini immessi e degli ordini modificati sia superiore al 60% con riferimento ai singoli strumenti finanziari[26].

L'imposta si applica con l'aliquota dello 0.02%, per singola giornata di negoziazione, sul controvalore degli ordini cancellati o modificati che eccedano la soglia del 60%.

L'imposta di cui al comma 495 dell'articolo 1 Legge di stabilità 2013 è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di acquisto e vendita, e le connesse modifiche e cancellazioni, per operazioni ad alta frequenza. Per quanto concerne il versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopra illustrate per l'imposta sui trasferimenti di azioni e strumenti partecipativi e sui relativi derivati: l'imposta è, quindi, prelevata e versata dall'intermediario che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione e sarà versata entro il giorno 16 del mese successivo[27].



### 3. I profili operativi ed i connessi costi relativi agli operatori non residenti: il caso degli intermediari ticinesi

Le nuove imposte indirette sulle transazioni finanziarie istituite in Italia sono dovute (se l'intermediario agisce per conto proprio) e/o versate e/o dichiarate (se opera per conto di un cliente) anche dagli operatori non residenti, ivi compresi gli intermediari finanziari e/o notai ticinesi, ove ne ricorrano i presupposti impositivi sopra illustrati.

Come anticipato, qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione.

In questi casi è necessario distinguere il caso in cui l'acquirente o la controparte finale sia uno dei soggetti di cui sopra e sia localizzato in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti, da quello in cui l'acquirente o la controparte finale sia residente in uno Stato "non collaborativo"[28].

Nel caso in cui l'intermediario abbia sede in un Paese "virtuoso", qualora sia tenuto al versamento dell'imposta, può adempiere a tutti gli obblighi o i) attraverso la propria stabile organizzazione in Italia, se esistente, oppure ii) nominando un rappresentante fiscale, individuato fra i sostituti d'imposta elencati all'articolo 23 D.P.R. n. 600/1973[29]. In assenza di una stabile organizzazione in Italia o della nomina di un rappresentante fiscale, gli adempimenti (dichiarazione, versamento e obblighi strumentali) sono posti in essere direttamente dai soggetti esteri, che, se obbligati alla presentazione

della dichiarazione, devono identificarsi mediante richiesta di attribuzione del codice fiscale (qualora non ne siano già in possesso)[30].

Viceversa, gli intermediari finanziari, localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti – come quelli ticinesi, in quanto la Svizzera non rientra nell'elenco stilato negli appositi documenti di prassi[31] –, che a qualsiasi titolo intervengano nell'esecuzione dell'operazione, devono essere considerati dagli altri intermediari finanziari che intervengono nell'operazione acquirenti o controparti finali ai fini del versamento e degli obblighi dichiarativi, ma non del saldo netto, relativamente alle operazioni su azioni, che deve essere determinato in base alla posizione del singolo contribuente. Tale regola non trova applicazione nei seguenti casi: i) presenza di una stabile organizzazione in Italia che adempia agli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta comunicando gli elementi identificativi del soggetto di appartenenza[32]; ii) presenza di una stabile organizzazione, istituita in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti, che si identifichi mediante richiesta di attribuzione del codice fiscale (qualora non ne sia già in possesso)[33]. Nel caso in cui non vi sia una stabile organizzazione in Italia o la stessa sia localizzata in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti, senza, però, l'identificazione sulla base della procedura descritta nei punti precedenti, i predetti obblighi potranno essere assolti alternativamente mediante:

- a) nomina di un rappresentante fiscale, scelto fra gli intermediari finanziari o i fiduciari residenti in Italia o con stabile organizzazione in Italia e comunicazione, da parte del rappresentante dell'avvenuta nomina all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle Entrate[34];
- b) richiesta del codice fiscale (se mancante), assunzione dell'impegno a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal ricevimento, le risposte alle richieste di documentazione e/o informazioni, compresi i prescritti registri, nonché comunicazione dell'avvenuto conferimento della delega alla Società di gestione accentrata[35].

In generale, i dati identificativi dei soggetti che seguono le procedure descritte ai punti precedenti sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione.

Il mancato adempimento di uno degli impegni assunti comporta (tranne nel caso di presenza di una stabile organizzazione in Italia), previa comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, l'eliminazione dal sito.

I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia che non hanno nominato un rappresentante fiscale, o non identificati, in alternativa all'invio telematico, possono presentare la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando la raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione[36].

**4.****Brevi conclusioni**

In via generale, è necessario anzitutto rilevare che l'introduzione di una siffatta forma di prelievo, ancorché supportato dalla finalità di ottenere una maggiore contribuzione da chi è additato, a torto o a ragione, dal comune sentire come il principale responsabile della crisi, prima finanziaria e poi economica, che ha investito pesantemente le economie più avanzate, non ha raggiunto, almeno in Italia, l'obiettivo principale per cui è stata istituita. Il gettito prodotto nei primi mesi di applicazione è stato piuttosto modesto (*i.e.* 285 milioni di euro), a fronte di quello preventivato dal Governo (*i.e.* 800 milioni di euro).

Oltre ad un mancato ritorno per le casse erariali non può essere sottovalutato un aspetto ulteriore e cioè una crescente difficoltà per le società italiane di reperire finanziamenti o sul mercato o mediante l'allargamento della compagine sociale. Difatti, appare evidente l'effetto distorsivo prodotto dall'imposta: le azioni (e gli altri strumenti finanziari rientranti nell'ambito applicativo dell'imposta) delle società con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro sono meno appetibili sul mercato perché se scambiate devono scontare la *Tobin tax*, viceversa, l'ingresso di capitali "freschi" mediante l'investimento di un nuovo socio, se da un lato non rileva ai fini del meccanismo impositivo in relazione, ad esempio, alle azioni di nuova emissione, dall'altro comunque scoraggia il neo-investitore, posto che la successiva vendita della propria partecipazione rileverà ai fini dell'imposta stessa in capo all'acquirente.

Non convince nemmeno la struttura tripartita adottata dal legislatore tributario italiano, posto che coerentemente con le finalità cui sarebbe preposta tale misura fiscale, sarebbe stato opportuno sottoporre ad imposizione solo le operazioni finanziarie altamente speculative e non anche gli scambi azionari. Senza contare che lo schema impositivo approntato, nonostante i provvedimenti attuativi e le correlate (e numerose) istruzioni applicative, consta ancora di alcune zone d'ombra come, ad esempio, quella relativa all'individuazione del soggetto passivo e/o del soggetto obbligato al versamento in caso di operazioni che coinvolgono numerosi intermediari residenti in Paesi diversi. Ebbene, a tal proposito, ancora non risulta chiaro come potrebbe reagire l'Amministrazione fiscale italiana laddove tali soggetti, soprattutto se residenti in Paesi con i quali non sussiste alcuna forma di collaborazione, si rendessero inadempienti.

Con specifico riferimento all'impatto che tale imposizione ha avuto in ordine all'attività degli operatori di mercato, anche non residenti (come quelli ticinesi), si rileva che, oltre alle predette criticità, ad incidere negativamente sono soprattutto i numerosi e stringenti obblighi cui gli stessi sono tenuti per essere in linea con la suddetta normativa. Gli adempimenti prescritti anziché risolversi in forme snelle e semplici si sono appalesati complicati e di difficile attuazione, traducendosi in un costo ulteriore e aggiuntivo che deprime (e non poco) il compimento delle operazioni cui si applica la *Tobin tax* italiana. È innegabile, pertanto, che tali difetti influenzino le scelte di mercato adottate dagli intermediari finanziari, i quali preferiscono operare su mercati di capitali meno onerosi e più efficienti di quello italiano[37].

In conclusione, anche a voler prescindere dalla complessità della disciplina istitutiva, l'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie si è rivelata un'esperienza fallimentare per l'Italia, sia sotto il profilo erariale, in quanto il gettito prodotto è stato di gran lunga inferiore a quello preventivato, sia sotto il profilo strategico e finanziario, posto che la *Tobin tax* e gli obblighi che comporta si sono tradotti, di fatto, in un costo aggiuntivo con cui gli intermediari finanziari, residenti e non, devono fare i conti e che spesso, previa indicazione del cliente, li induce a considerare altre e più remunerative scelte d'investimento.

**Elenco delle fonti fotografiche:**

[http://www.londonlovesbusiness.com/pictures/462xAny/1/1/9/2119\\_europe.jpg](http://www.londonlovesbusiness.com/pictures/462xAny/1/1/9/2119_europe.jpg) [06.10.2014]

[http://www.ilghirlandaio.com/web/public/images/670\\_400\\_1\\_78055\\_20130503\\_161222.jpg](http://www.ilghirlandaio.com/web/public/images/670_400_1_78055_20130503_161222.jpg) [06.10.2014]

[http://static.supermoney.eu/media/photogallery/2013/3/1/275x270/10306\\_tobin-tax-al-debutto.jpg](http://static.supermoney.eu/media/photogallery/2013/3/1/275x270/10306_tobin-tax-al-debutto.jpg) [06.10.2014]

**[1]** È importante rilevare che tale forma di tassazione non costituisce un'assoluta novità in quanto mutua le proprie linee-guida dal modello di prelievo fiscale ideato nel 1972 dal premio Nobel per l'economia James Tobin, volto ad incidere esclusivamente sul mercato dei cambi per scoraggiare le operazioni a brevissimo termine, con effetti destabilizzanti per il sistema valutario. In particolare, nel disegno dell'economista di matrice keynesiana, l'imposta avrebbe riguardato tutte le transazioni valutarie, scontando queste ultime un'imposizione con un'aliquota compresa tra lo 0.05% e lo 0.1%, al fine di penalizzare le posizioni a breve, puramente speculative. I suoi sostenitori affermano che ad un tasso dello 0.1% tale forma impositiva garantirebbe ogni anno all'incirca 166 miliardi di dollari, il doppio della somma annuale necessaria per sradicare dal mondo la povertà estrema. I suoi detrattori sostengono che la cifra realmente incassata sarebbe minore visto che il grosso delle transazioni finanziarie sono fatte per lucrare sulle micro variazioni dei prezzi e sarebbero insostenibili con la tassa. Tale ipotesi è stata in parte confermata dal caso "svedese" allorché l'introduzione di un'imposta simile nel 1984 portò ad incassi inferiori del 75% di quanto preventivato a causa della diminuzione del numero di transazioni. La Svezia cancellò l'imposta nel 1992.

**[2]** La prima iniziativa europea è stata ufficializzata il 28 settembre 2011 quando la Commissione dell'UE ha adottato una proposta di direttiva "COM(2011) 594 definitivo" del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifiche alla Direttiva n. 2008/7/CE. Dopo tre riunioni del Consiglio svoltesi il 22 ed il 29 giugno, nonché il 10 luglio 2012, era divenuto evidente che il principio di un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie non avrebbe potuto beneficiare di sostegno unanime all'interno del Consiglio in un futuro prevedibile e che, pertanto, l'obiettivo di adottare un siffatto sistema comune non avrebbe potuto essere conseguito dall'UE nel suo insieme entro un termine ragionevole. Dacché, undici Stati membri, tra cui, come detto, l'Italia, tra il 28 settembre ed il 23 ottobre 2012, hanno comunicato alla Commissione che intendevano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della *Financial Transaction Tax*. Il 22 gennaio 2013 il Consiglio, su proposta della Commissione, ha avallato tale richiesta con la decisione n. 2013/52/UE. Il 14 febbraio 2013, l'Esecutivo europeo ha adottato una nuova proposta di Direttiva del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata: "COM(2013) 71 definitivo". È atteso, a breve, l'esito positivo della predetta cooperazione "ristretta", anche perché la Corte di Giustizia dell'UE con la sentenza resa nella causa C-209/13 del 30 aprile 2014 ha respinto il ricorso presentato dalla Gran Bretagna e Irlanda del Nord avverso la decisione con cui era stata autorizzata la procedura rafforzata.

**[3]** Come si legge nella relazione accompagnatoria alla proposta di Direttiva "COM(2013) 71 definitivo" del 14 febbraio 2014, i principali obiettivi della suddetta proposta sono: i) armonizzare la legislazione in materia di imposizione indiretta delle transazioni finanziarie, necessaria per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno delle transazioni in strumenti finanziari e per evitare distorsioni della concorrenza fra strumenti, operatori e mercati finanziari in tutta l'UE; ii) garantire un contributo giusto e congruo degli enti finanziari alla copertura dei costi della recente crisi nonché la parità di condizioni con gli altri settori dal punto

di vista fiscale; nonché, iii) creare i disincentivi opportuni per le transazioni che non contribuiscono all'efficienza dei mercati finanziari, integrando così le misure regolamentari al fine di evitare crisi future. Trattandosi, se adottata, di un'imposta armonizzata, la FTT avrebbe l'effetto, quindi, non solo di evitare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari – circostanza che potrebbe verificarsi a seguito del crescente numero di misure fiscali, introdotte dai Paesi membri, tra loro non coordinate – ma anche quello di prevenire ed evitare distorsioni causate da regolamentazioni tributarie promosse unilateralmente dagli Stati membri dell'UE, misure che potrebbero creare possibili fenomeni di doppia imposizione internazionale o, addirittura, di non imposizione.

**[4]** Da ultimo, anche nell'ambito del confronto tra gli undici Stati che hanno aderito alla procedura di cooperazione rafforzata, è sorto un contrasto sull'inclusione nella base imponibile anche dei titoli di Stato. Tale inclusione è infatti ostacolata, per (ovvie) ragioni legate all'elevato debito pubblico e quindi, alla necessità di ricorrere spesso al mercato per finanziare le proprie spese, dall'Italia e da altri Paesi come la Spagna, mentre è ritenuta necessaria dalla Germania oltre che da altri Paesi del nord Europa.

**[5]** Il regime prescelto dall'Italia nel 2012 si ispira – pur se con talune non irrilevanti varianti – alla "taxe sur les transactions financières" istituita in Francia dall'articolo 5, legge n. 2012-354 del 14 marzo 2012 e successivamente modificata con legge n. 2012-958 del 16 agosto 2012, mediante l'inserimento degli articoli 235-ter ZD, 235-ter ZD bis e 235-ter ZD ter nel *Code General des Impôts*.

**[6]** L'articolo 1, comma 2, lettera c) del Decreto Ministeriale (di seguito D.M.) del 21 febbraio 2013 ha chiarito che con il termine azioni si intendono i titoli di partecipazione al capitale di società appartenenti ad uno dei seguenti tipi, anche se di categoria speciale e indipendentemente dall'attribuzione di determinati diritti amministrativi o patrimoniali: società per azioni; società in accomandita per azioni; società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001; quote di partecipazione al capitale di società cooperative e di mutue assicuratrici, a meno che l'atto costitutivo non preveda l'applicazione della disciplina delle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2519, comma 2 del Codice civile. Pertanto, come risultava già chiaro per il fatto che la norma recasse il riferimento all'articolo 2346, comma 6 del Codice civile, è escluso dal campo di applicazione dell'imposta in oggetto il trasferimento di quote di società a responsabilità limitata e di società di persone.

**[7]** Per ulteriori indicazioni sulla corretta individuazione del valore della transazione si veda l'articolo 4 D.M. del 21 febbraio 2013.

**[8]** Si veda, altresì, quanto precisato sul punto dall'articolo 3 D.M. del 21 febbraio 2013.

**[9]** Come si evince dall'articolo 1, comma 491, settimo periodo Legge di stabilità 2013 e dall'articolo 15 D.M. del 21 febbraio 2013, sono escluse dall'applicazione dell'imposta anche: le operazioni di emissione e annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari di cui al comma 491 dell'articolo 1 Legge di stabilità 2013 (cosiddette "operazioni sul mercato primario"); le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione; le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2 punto 10 del Regolamento CE n. 1287/2006, tra le quali rientrano, ad esempio, il prestito titoli e le operazioni di pronti contro termine; le operazioni di trasferimento di azioni o strumenti finanziari

poste in essere tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 comma 1, n. 1 e 2, e comma 2 del Codice civile, o che sono controllate dalla stessa società; il trasferimento di proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 4 della Direttiva n. 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, nonché le fusioni e scissioni di OICR.

**[10]** L'articolo 17 D.M. del 21 febbraio 2013 individua le società emittenti con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro. In particolare, il comma 1 di tale articolo specifica che la CONSOB, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze la lista delle società che rispettano il limite di capitalizzazione di 500 milioni di euro e i cui strumenti finanziari partecipativi sono negoziati in mercati regolamentati, si veda: [http://www.tesoro.it/primo-piano/documenti/Allegato\\_sottocapitalizzate.pdf](http://www.tesoro.it/primo-piano/documenti/Allegato_sottocapitalizzate.pdf) [06.10.2014].

**[11]** Per ulteriori ipotesi di esenzione, si veda l'articolo 16 D.M. del 21 febbraio 2013.

**[12]** Ai sensi dell'articolo 19 D.M. del 21 febbraio 2013, le società fiduciarie, comprese quelle non residenti nel territorio dello Stato, comunque denominate, autorizzate nel Paese di origine all'esercizio di attività assimilabili all'amministrazione di beni per conto terzi (articolo 1 L. n. 1966/1939), per le operazioni effettuate nell'ambito di intestazioni a proprio nome e per conto dei fiduciari di strumenti finanziari, sempreché la società fiduciaria non si avvalga di altro responsabile d'imposta per l'esecuzione degli ordini di negoziazione, ovvero il fiduciante attesti che l'imposta relativa a tale operazione sia stata già applicata.

**[13]** Ai sensi dell'articolo 19 D.M. del 21 febbraio 2013, sono responsabili del versamento anche i notai e gli altri soggetti che intervengono nelle operazioni effettuate tramite la formazione o l'autentica di atti, compresi quelli esercenti l'attività fuori dal territorio dello Stato, sempreché il contribuente non attesti che l'imposta sia stata già applicata. Per le operazioni effettuate tramite atti formati o autenticati all'estero e oggetto di deposito presso un notaio esercente in Italia, l'imposta deve essere versata da quest'ultimo, sempreché il contribuente non attesti che l'imposta relativa a tale operazione sia stata già applicata.

**[14]** A norma dell'articolo 19, comma 4 D.M. del 21 febbraio 2013, qualora l'acquirente o la controparte finale dell'operazione sia una banca, una società fiduciaria, un'impresa di investimenti di cui all'articolo 18 del Decreto Legislativo (di seguito D.Lgs.) n. 58/1998 (di seguito TUF), localizzato in uno degli Stati con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero crediti, il medesimo provvede direttamente al versamento dell'imposta. I soggetti localizzati in tali Stati, infatti, che a qualsiasi titolo intervengono nell'esecuzione dell'operazione, si considerano a tutti gli effetti acquirenti o controparti finali dell'ordine di esecuzione. I Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, 1. marzo 2013 n. 26948 e 29 marzo 2013 n. 40010 hanno individuato l'elenco degli Stati con i quali esistono gli accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero crediti (i.e. Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, India, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Stati Uniti d'America).

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 D.M. del 21 febbraio 2013, debbono essere individuati e contrariati gli Stati con i quali non sussistono gli accordi.

**[15]** Originariamente, nell'articolo 21, comma 6 D.M. del 21 febbraio 2013, era previsto che l'imposta, limitatamente ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, nonché titoli rappresentativi, effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del medesimo D.M., dovesse essere versata entro il 16 luglio 2013. A seguito delle modifiche apportate al comma 497 della Legge di stabilità 2013 dall'articolo 56 del Decreto Legge n. 69/2013 – "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" – l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui sopra, effettuati fino al 30 settembre 2013, sono stati versati il 16 ottobre 2013.

**[16]** Tali obblighi consistono nella registrazione, relativamente alle singole operazioni, delle informazioni indicate nel "prospetto analitico" delle operazioni di cui ai commi 491 e 492 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2013 (allegato 8 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013) e nel "prospetto analitico" delle operazioni di cui al comma 495 dello stesso articolo (allegato 9 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013). Il formato e la lunghezza dei campi relativi alle informazioni registrate devono essere adeguati alle specifiche tecniche ed ai tracciati record allegati (allegati 6 e 7 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013). Le registrazioni devono essere eseguite in un apposito registro formato e custodito su supporto informatico nel quale vanno conservate, in modo accentrato, anche mediante tabulati sezionali, le suddette informazioni fino al termine di cui all'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica (di seguito D.P.R.) n. 633/1972. Le registrazioni da parte dei responsabili d'imposta residenti in Italia devono essere eseguite in un apposito registro formato e custodito su supporto informatico, in conformità alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005. Il registro deve essere tenuto con modalità tecniche che garantiscano l'ordine cronologico giornaliero delle operazioni, l'inalterabilità e la conservazione dei dati registrati. Le registrazioni delle informazioni relative alle operazioni debbono essere effettuate entro il termine di versamento dell'imposta. I soggetti tenuti al versamento dell'imposta ed i contribuenti diversi dalle persone fisiche devono conservare la documentazione relativa alle operazioni e predisporre un registro cronologico giornaliero delle medesime, fatta salva la possibilità di adottare i registri su supporto informatico di cui sopra. I contribuenti persone fisiche devono conservare la documentazione idonea ad attestare l'avvenuta operazione anche attraverso gli estratti conto bancari.

**[17]** In caso di ritardato, insufficiente od omesso versamento dell'imposta, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 D.Lgs. n. 471/1997, esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento che rispondono anche del pagamento dell'imposta. In caso di insufficiente od omesso versamento dell'imposta resta salva la facoltà dell'amministrazione finanziaria di procedere al recupero della stessa e dei relativi interessi anche nei confronti del contribuente. Per le violazioni relative alla dichiarazione, al contenuto della stessa e agli obblighi strumentali di cui all'articolo 19, comma 5 D.M. del 21 febbraio 2013, si applicano, come detto, le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471/1997, in

materia di IVA. Si ricorda che l'articolo 5, comma 1 del citato D.Lgs. n. 471/1997 prevede l'applicazione della sanzione dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta, con un minimo di 258 euro.

**[18]** Uno degli elementi che contraddistinguono la disciplina della *Tobin tax* predisposta dal legislatore italiano, rispetto alla disciplina francese della medesima imposta, risiede nel fatto che la norma italiana assoggetta ad imposizione anche gli strumenti finanziari derivati.

**[19]** Un'elencazione completa delle operazioni soggette ad imposizione è fornito dalla tabella allegata alla Legge di stabilità 2013 che definisce la misura dell'imposta: contratti *futures*, *certificates*, *covered warrants* e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni; contratti *futures*, *warrants*, *certificates*, *covered warrants* e contratti di opzione su azioni; contratti di scambio (*swaps*) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure; contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure; contratti finanziari differenziali collegati alle azioni ed ai relativi rendimenti, indici o misure; qualsiasi altro titolo che comporti un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni ed ai relativi rendimenti, indici o misure; combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati.

**[20]** Si veda, sul punto, quanto precisato dall'articolo 7, comma 2 D.M. del 21 febbraio 2013.

**[21]** Qualora il valore nozionale subisca una modifica in aumento, in modo automatico e non discrezionale, in base a previsione definita nel contratto, l'imposta sarà applicata soltanto sulla variazione del valore nozionale.

**[22]** L'articolo 9 D.M. del 21 febbraio 2013 stabilisce la definizione di valore nozionale per ciascuno dei contratti derivati di cui si applica l'imposta in commento. In termini generali, per valore nozionale si intende: per i titoli che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure, l'ammontare in base al quale vengono determinati i flussi di cassa o il profilo a scadenza o il risultato economico dell'operazione, rilevato al momento della compravendita del titolo; per le combinazioni di contratti o titoli sopraindicati, la somma dei valori nozionali dei contratti e dei titoli che compongono il contratto o titolo in esame. Dove non è possibile (o non si voglia) identificare un valore nozionale, esso si presume pari a due milioni di euro.

**[23]** Tale riduzione opera anche nel caso di acquisto degli strumenti e dei valori mobiliari di cui all'articolo 7 D.M. del 21 febbraio 2013, tramite l'intervento di un intermediario finanziario che si interponga tra le parti della transazione acquistando i predetti strumenti su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, sempre che tra le transazioni di acquisto e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento. Sono considerate operazioni concluse sui mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione anche quelle riferibili ad operazioni concordate, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento CE n. 1287/2006, qualora previste dal mercato. Sono viceversa considerate operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati e dai sistemi multilaterali di negoziazione quelle concluse bilateralmente dagli intermediari, comprese quelle concluse nei sistemi di internalizzazione e nei cosiddetti *crossing network*. La riduzione dell'imposta è riconosciuta a partire dal primo giorno del mese successivo a

quello dell'inserimento del mercato o del sistema nell'elenco pubblicato sul sito internet dell'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ovvero, in tutti gli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'autorizzazione e dell'avvio della vigilanza da parte dell'autorità pubblica nazionale.

**[24]** Per mercato finanziario italiano si intendono i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla CONSOB, ai sensi degli articoli 63 e 77-bis TUF.

**[25]** L'articolo 12 D.M. del 21 febbraio 2013, a tal riguardo, stabilisce nel dettaglio che si considerano ad alta frequenza le operazioni che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: a) sono generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica ed alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, ad esclusione di quelli utilizzati: – per lo svolgimento dell'attività di *market making* di cui al comma 494, ultimo periodo, lettera a), della Legge di stabilità 2013 a condizione che gli ordini immessi da tali algoritmi provengano da specifici *desks* dedicati all'attività di *market making*; – esclusivamente per l'inoltro degli ordini dei clienti al fine di rispettare le regole di *best execution* previste dall'articolo 21 della Direttiva n. 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, ovvero al fine di rispettare obblighi equivalenti in tema di esecuzione alle migliori condizioni per il cliente previsti dalla normativa estera; b) avvengono con un intervallo non superiore al mezzo secondo. Tale intervallo è calcolato come tempo intercorrente tra l'immissione di un ordine di acquisto o di vendita e successiva modifica o cancellazione del medesimo ordine da parte dello stesso algoritmo.

**[26]** A tal fine si considerano solo gli ordini cancellati o modificati entro l'intervallo di mezzo secondo di cui all'articolo 12 D.M. del 21 febbraio 2013.

**[27]** Il comma 495 dell'articolo 1 Legge di stabilità 2013 stabilisce che l'imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari di cui al comma 491, l'imposta sugli strumenti finanziari derivati di cui al comma 492 e l'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative a strumenti finanziari di cui al comma 495 non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

**[28]** Per l'elenco degli Stati "collaborativi" si veda quanto rappresentato nella nota 14.

**[29]** I rappresentanti fiscali devono inviare richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati, qualora questi ultimi non ne siano già in possesso, al fine di adempiere agli obblighi di versamento dell'imposta e di presentazione della dichiarazione, all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it, unitamente alla comunicazione dell'avvenuta nomina. Si precisa, inoltre, che ai fini della richiesta di attribuzione del codice fiscale, i soggetti diversi dalle persone fisiche devono allegare al modello AA5/6 la documentazione prevista dalle norme nazionali dello Stato estero di appartenenza, che ne certifichi l'esistenza (per esempio, l'atto costitutivo, lo statuto, la visura camerale, eccetera).

**[30]** La dichiarazione dei soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia e che non hanno nominato un rappresentante fiscale, può essere presentata tramite una delle seguenti modalità: i) in via telematica (secondo le stesse regole previste per i soggetti residenti); ii) mediante spedizione postale effettuata dall'estero utilizzando

la raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione deve essere inserita in una busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla. La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE), Italia – e deve recare scritto il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "Contiene dichiarazione Modello FTT".

**[31]** La Svizzera attualmente è un Paese non collaborativo anche se con la firma della Convenzione di Strasburgo sulla mutua assistenza amministrativa in materia tributaria (MAAT), di cui l'Italia è firmataria, addì 15 ottobre 2013, è stato realizzato un significativo passo in avanti verso l'assoluta trasparenza fiscale. Difatti, la MAAT prevede: lo scambio di informazioni (*i.e.* su richiesta, spontaneo e automatico); inopponibilità del segreto bancario allo scambio di informazioni (Protocollo di modifica del 31 marzo 2010); controlli fiscali simultanei; assistenza nella riscossione delle imposte.

**[32]** Tale comunicazione avviene utilizzando un apposito modulo (allegato 2 al modello dichiarazione FTT) da inviare all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara. Gli elementi identificativi di tali soggetti sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate. La disapplicazione della regola "black list" (cosiddetto sbiancamento) estrinseca efficacia dalla data di pubblicazione.

**[33]** La richiesta di attribuzione del codice fiscale deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara. La richiesta deve essere accompagnata da un apposito modulo (allegato 1 al modello dichiarazione FTT), con il quale la stabile organizzazione si impegna ad assolvere gli obblighi di versamento, di presentazione dell'unica dichiarazione, di conservazione dei prescritti registri e della documentazione che attesti l'esclusione o l'esenzione dell'imposta per il contribuente, relativamente alle operazioni ovunque compiute dal soggetto di appartenenza. Gli elementi identificativi di tali soggetti sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso, la disapplicazione della regola "black list" estrinseca efficacia dalla data di pubblicazione.

**[34]** Come chiarito nell'allegato 3 al modello di dichiarazione FTT, la comunicazione dell'avvenuta nomina sarà inviata sempre all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara.

**[35]** Questi adempimenti vanno effettuati utilizzando l'allegato 4 al modello di dichiarazione FTT e la modulistica prevista per l'eventuale richiesta del codice fiscale reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e inviando tutta la documentazione sempre all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara. È necessario trasmettere, entro il 16 del mese successivo a quello dell'operazione, alla Società di gestione accentrata delle informazioni relative alle operazioni indicate nell'allegato 5 "prospetto sintetico" del modello di dichiarazione FTT, secondo le specifiche tecniche e il tracciato record approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate il 18 luglio 2013.

**[36]** I responsabili non residenti che non sono in possesso di un conto corrente bancario in Italia effettuano il versamento mediante bonifico in euro a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211 – indicando le informazioni, specificate per tipologia d'imposta e quale causale del bonifico,

inerenti il codice fiscale, il codice tributo e il periodo di riferimento.

**[37]** Il dibattito è intenso sul tema, ma c'è chi, come l'amministratore delegato di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalem, ritiene che tale imposta abbia "comportato un crollo del volume di affari sul mercato regolamentato del 15-20%, pari a 17,5 miliardi di euro al mese". Per gli analisti di una rivista specializzata, il calo sarebbe stato del 25%, pari a 184 miliardi di euro in tutto. Pertanto, se la *Tobin tax* in sé ha prodotto un gettito fiscale risibile, non così minimi sono stati i suoi effetti su Piazza Affari: in 10 mesi, il volume di affari è crollato di 184 miliardi di euro, a 560 miliardi dai 744 miliardi di euro dello stesso periodo del 2012. Sul mercato non regolamentato, il crollo è stato ancora più drammatico: -77%, a 65 miliardi dai 286 miliardi di euro dello stesso periodo del 2012. Si calcola che su questa piazza, l'85% degli investimenti provenga dall'estero.